



Civile Sent. Sez. 1 Num. 13761 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 03/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 17757-2008 proposto da:

BANCA



2015

590

- ricorrente -

contro



- intimati -

sul ricorso 18843-2008 proposto da:



- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

BANCA



- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 75/2008 della CORTE
D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 01/04/2015 dal Consigliere

Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato [redacted] con delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato [redacted] che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, inammissibilità del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28 novembre 2001 i sigg. _____ convenivano dinanzi al Tribunale di Cuneo la Banca _____ più tardi, _____ Banca s.p.a. - esponendo

- che, quali clienti privi di esperienza in materia finanziaria, avevano sottoscritto moduli di acquisto di titoli sul mercato borsistico, su invito dell'allora direttrice della filiale di Cuneo, versando la complessiva somma di lire 160 milioni;

- che la banca, senza autorizzazione alcuna, ed anzi con falsificazione talvolta della firma su moduli di ordine, aveva compiuto per loro conto operazioni ad alto rischio speculativo su strumenti finanziari derivati, per la somma di lire 223. 633.661.

Tutto ciò premesso, chiedevano il risarcimento del danno, previo accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi informativi ed inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato.

Costituitasi ritualmente, la banca eccepiva di aver sempre fornito adeguata e tempestiva informazione sull'andamento delle operazioni, con documentazione mai contestata *ex adverso*; e svolgeva, a sua volta, domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di lire 229.673.000, quale saldo passivo finale del conto corrente, oltre interessi convenzionali e spese di giudizio.

Dopo il rigetto dell'istanza ingiuntiva ex art.186 ter cod. proc. civ. e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulla genuinità delle sottoscrizioni, il Tribunale di Cuneo, con sentenza 31 luglio 2004, rigettava le domande attrici e in accoglimento della

riconvenzionale condannava i sigg. [] e [] al pagamento della somma di euro 86.322,56, oltre interessi convenzionali; con compensazione integrale delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d'appello di Torino, con sentenza 21 gennaio 2008, condannava la Banca s.p.a. al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 82.633,10, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, e rigettava la domanda riconvenzionale.

Definito mandato per il compimento di singole operazioni di investimento il contratto intercorso, la corte motivava

- che, mentre era da ritenere corretta la condotta della banca nella fase genetica, con rispetto degli obblighi informativi e di redazione del contratto-quadro sulla base della scheda informativa attestante l'elevata propensione al rischio dei clienti, doveva invece ritenersi contraria agli obblighi di diligenza e trasparenza la fase esecutiva, giacché la banca aveva agito senza ordini scritti o orali debitamente registrati, prescritti dall'art.1, terzo comma, sez.1 delle condizioni generali, e addirittura sulla base di ordini falsi, come accertato dalla consulenza tecnica calligrafica;

- che tale inadempimento non poteva ritenersi superato dall'approvazione tacita delle operazioni da parte dei clienti, di cui non era provata l'avvenuta informazione: con conseguente inapplicabilità dell'art.1712, secondo comma, cod. civile, in ordine alla presunzione di approvazione;

- che infatti mancava del tutto la prova della recezione delle note informative: non bastando, all'uopo, le deposizioni testimoniali degli impiegati di banca, che avevano solo illustrato la prassi generale di trasmissione dell'informazione ai clienti investitori,

senza alcun riferimento specifico alla posizione dei signori Mondino e Martinetti;

- che il danno poteva essere liquidato in misura pari al capitale investito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con esclusione di alcun lucro cessante, neppure puntualmente allegato.

Avverso la sentenza, non notificata, la Banca s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi e notificato il 20 giugno 2008.

Deduceva

1) la violazione dell'art.1352 cod. civ. e la carenza di motivazione nella ritenuta invalidità degli ordini verbali di acquisto, mai negati dai clienti.

2) La violazione delle norme in tema di prova presuntiva, nonché la carenza di motivazione circa il conferimento verbale degli ordini.

3) La violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al nesso eziologico fra le condotte imputate alla banca e il danno dei clienti.

4) l'omessa pronunzia sulla domanda riconvenzionale di pagamento del saldo negativo di conto corrente.

5) la violazione di legge nel cumulo degli interessi con la rivalutazione monetaria a partire dalla domanda.

Resistevano con controricorso, illustrato con successiva memoria, i sigg. e che svolgevano a loro volta, ricorso incidentale condizionato in ordine all'omesso riconoscimento del lucro cessante.

All'udienza dell'1 Aprile 2015 il P.G. e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in epigrafe riportate.

3

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato

È vero, in linea di principio, che le norme che disciplinano i contratti di investimento prevedono l'onere della forma scritta solo per il contratto-quadro, e non anche per i singoli ordini di borsa (Cass., sez.1, 22 dicembre 2011 n.28.432). Sennonché, proprio la lettura della *causa petendi* prospettata nell'atto di citazione e riportata nel presente ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, mostra, all'evidenza, secondo il significato letterale delle parole, che i sigg. e lamentarono proprio l'esecuzione di ordini senza alcun previo conferimento da parte loro (*"La banca in assoluto spregio a quanto previsto dal contratto quadro di mandato... ha agito arbitrariamente, e ciò senza conferimento di ordine alcuno, non richiedendo mai alcunché agli attori, né per iscritto, né per telefono, bensì utilizzando... dei moduli-ordini di acquisto o di vendita recanti la firma apocrifa"*).

Non è quindi in discussione il superamento del formalismo convenzionale di cui all'art.1352 codice civile per fatti concludenti, perché la circostanza stessa del conferimento verbale è negata in radice, con il conseguente onere della prova positiva a carico della banca.

Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme apprezzamento degli elementi istruttori apprezzati in sentenza; addirittura mediante invito ad una rilettura delle deposizioni testimoniali: e cioè, ad un'interpretazione diretta dei mezzi di prova, ai fini di un riesame nel merito, che non può trovare ingresso in questa sede. Non vi è alcuna violazione di legge, né

illogicità nell'iter argomentativo laddove la corte territoriale ha ritenuto inidonee le deposizioni testimoniali raccolte, per la loro genericità, a confermare le uniche circostanze decisive ai fini dell'accertamento della corretta esecuzione del mandato: ossia, l'invio e la recezione delle comunicazioni sulle operazioni eseguite ed il significato di approvazione tacita da riconoscere, quindi, al successivo silenzio dei clienti.

Anche il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al nesso eziologico fra le condotte imputate alla banca e il danno dei clienti, è infondato.

Un'operazione non autorizzata è illegittima: e pertanto, ove si risolva in perdita, deve essere risarcito al cliente l'intero danno emergente che ne sia derivato. Né assurge a concausa efficiente, ex art.1227 cod. civile, l'inerzia dei sigg. e nel verificare l'andamento del loro conto e degli investimenti - di cui è fuggevole menzione in chiusura del motivo - dato il carattere assorbente, sotto il profilo causale, della condotta arbitraria della banca.

Con il quarto motivo si deduce l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di pagamento del saldo negativo di conto corrente

Il motivo è infondato.

È vero che la sentenza non dedica una specifica disamina alla domanda riconvenzionale, che era stata accolta in primo grado. Tuttavia, trattandosi del saldo passivo del medesimo conto corrente sul quale erano state imputati i costi delle operazioni dichiarate illegittime, l'accoglimento dell'appello sul punto faceva venir meno automaticamente la correlativa condanna al pagamento del saldo

negativo di chiusura. Il che non implica, peraltro, l'accertamento positivo dell'inesistenza genetica del controcredito; ma solo che della sua eventuale sussistenza, per causa diversa dalle operazioni illegittime *sub judice*, non si può tener conto in questa sede, a fini di compensazione, neppure fatta valere dalla banca.

Anche l'ultima censura, relativa al cumulo degli interessi con la rivalutazione monetaria a partire dalla domanda, è infondata, stante la correttezza dell'addebito degli interessi sulla sorte-capitale progressivamente rivalutata, anno per anno.

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato dei sigg. e .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

- Riunisce i ricorsi;
- Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale;
- Condanna la Banca alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 9.200,00, di cui € 9.000,00 per compenso, oltre le spese forfetarie e gli accessori di legge.

Roma, 1 Aprile 2015